CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
AMBULATORIALI – ANNO 2024	
Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria de-	
nominata CENTRO RIABILITATIVO ORTOPEDICO SARDO DI SECCI ROSINA E	
C. S.R.L. codice regionale 200366 per l'anno 2024 CIG: B04918E74A	
L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero	
della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore	
Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F.	
PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024),	
domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte	
е	
la Struttura sanitaria CENTRO RIABILITATIVO ORTOPEDICO SARDO DI	
SECCI ROSINA E C. S.R.L. (di seguito denominata Struttura) con sede legale e	
operativa in Quartu Sant'Elena (CA), Via S'Arrulloni n.10, Partita IVA 01358140927,	
nella persona del Legale rappresentante Dott. Roberto De Muro C.F.	
DMRRRT80A15B354X, dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.	
Premesso:	
- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., art. 31, prevede che l'ARES	
stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;	
- in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i	
contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti	
dalla programmazione regionale;	
- il Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica	
ambulatoriale è stato definito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6	
	1

Axienda Regionale Salate		
del 28.04.1998, e ss.mm.ii.;		
- con deliberazione n. 61/26 del 18.12.2018 si è proceduto all'aggiornan	nento delle	
tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.		
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra	costituite	
convengono quanto segue:		
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto		
La Struttura CENTRO RIABILITATIVO ORTOPEDICO SARDO DI SECO	CI ROSINA	
E C. S.R.L. è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto accre	editata con	
provvedimento SUAPE n. 111/75 del 07/07/2023 adottato dal comune	di Quartu	
Sant'Elena (CA), ai sensi e per gli effetti della L.R. 20.10.2016 n. 24 e	per effetto	
delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipul	lazione dei	
contratti tra soggetti erogatori privati e ARES. Il contratto definisce:		
- le caratteristiche delle branche e/o prestazioni erogabili dalla Struttura;		
- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione	e/o branca	
specialistica (riportate nell'allegato Y al presente atto);		
- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al present	e atto);	
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe r	ispetto alle	
attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;		
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e le sanzioni previste i	in caso di	
inadempienza;		
- il debito informativo della Struttura verso l'ARES, il SSR e il SSN in rel	azione alle	
prestazioni erogate;		
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.		
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento		
Preliminarmente alla stipulazione del contratto:		
2		

Actenda Regionale Salute	
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato	
rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;	
- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	
per i contratti pubblici quali, Documento unico di regolarità contributiva (DURC),	
certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve	
acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 D.lgs. 06.09.2011, n. 159 e	
ss.mm.ii.	
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed	
odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà	
richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante	
il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, della I.	
23.08.2004, n. 243 e ss.mm.ii.	
Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	
dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi delle ASL,	
potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la	
Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possegga i	
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere	
correttamente agli obblighi contrattuali.	
Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato	
per gli adempimenti di competenza. L'ARES, altresì, dovrà accertare che le	
prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla	
Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal	
provvedimento di accreditamento istituzionale.	
Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel	
provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.	
3	

Azereda Regionale Salute	
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di	
vigenza del presente contratto e l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi ASL	
potrà verificare la persistenza dei requisiti.	
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica	
La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con l'assetto	
organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte	
integrante e sostanziale. La dotazione organica della Struttura è specificata	
nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della	
medesima, dal quale devono risultare, per ciascun dipendente, il codice fiscale, la	
qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'unità operativa di	
appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto	
applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il	
personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a	
ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.	
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni	
eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi	
parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il	
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale	
autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.	
L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in materia	
di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato	
da rapporto lavorativo con il Servizio sanitario nazionale, comporta la risoluzione del	
presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia	
stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 giorni dal	
ricevimento della predetta diffida non adempia.	
4	



Actional Regionale Salute	Imposta di Bollo assorta ili iliodo vii tuale
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità	
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri	dipendenti
ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto	inerente la
gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, ammir	nistrativi e
sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impeg	gni assunti
nella "Carta dei servizi" di cui viene fornita copia all'ARES.	
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di	protezione
dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti	interni che
nelle eventuali comunicazioni esterne.	
La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale diper	ndente, ad
utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente cor	ntratto e a
sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato a	al presente
contratto.	
Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizza	zativi e di
accreditamento	
L'ARES può richiedere ai competenti servizi delle ASL di effettuare contre	olli inerenti
al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al preceder	nte articolo
2. La procedura di controllo prevede l'accesso di personale delle ASL	presso la
Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio co	on il legale
rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
Qualora all'ARES venga segnalata la carenza dei predetti requisiti c	dovrà dare
comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e	sanità e
dell'Assistenza sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.	
Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per la Struttura causa di so	spensione
dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazio	onale di cui
5	

Azienda Regionale Salute	
agli artt. 8 quater e ss. del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della	
regolamentazione regionale in materia, ciò che determina la conseguente	
sospensione dell'esecuzione del presente contratto.	
Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la	
risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.	
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che,	
a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del	
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui	
all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte	
dell'ARES.	
Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori	
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel	
rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela	
retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla	
regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro	
(artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i.). La Struttura è obbligata a	
procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti	
impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del	
detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà	
consegnare all'ARES copia delle buste paga relative alle retribuzioni non	
corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti. L'ARES, previa diffida ad adempiere al	
pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non	
venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale	
assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si	
verifichino gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si	
6	

Artes a Regarde Salate	no assorta in moto virtuale
intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e del successivo	
art. 16 bis del presente atto.	
Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle	
prestazioni	
La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, parte	
integrante del presente contratto, individuate con la codifica del Nomenclatore	
tariffario regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del	
28.04.1998, e ss.mm.ii., in conformità alle modalità ivi previste, o con quelle	
determinate da eventuali future modifiche.	
La Struttura si impegna a rispettare le soglie minime, per singoli raggruppamenti	
omogenei di attività (branca Visita, FKT, Nefrologia e Dialisi, Diagnostica per	
immagini, RMN e TAC, Diagnostica di laboratorio), stabilite (in termini di volume e	
valorizzazione) nell'allegato Y.	
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le	
attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel	
rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti	
organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
Il valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell'anno di riferimento	
del presente contratto non può essere superiore al 75% del budget di spesa	
annuale di cui al successivo art. 13. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la	
misura del 75% non possono essere in alcun caso remunerate, neanche in caso di	
capienza del budget annuale a disposizione di ARES.	
Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle	
prestazioni, nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza	
delle singole ASL, durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare	
7	

Aneeds Regionals Solds	
all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES	
dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene	
garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il	
periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura	
saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.	
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione	
ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per	
qualsiasi motivata causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni	
oggetto del presente contratto.	
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al	
piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della	
Struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il	
principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo	
criteri di qualità ed efficacia.	
La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle	
liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'ASL di	
competenza.	
Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su	
ricettario SSN.	
La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il	
rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni	
specialistiche; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la	
Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.	
Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della	
8	

Attends Regionale Salute		
richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.		
L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi		
sottoelencati:		_
- qualità delle prestazioni;		
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche		
e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel		
rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;		
- rispetto delle linee guida nazionali, regionale e dell'ARES;		
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso		
informato.		
Articolo 9 - Appropriatezza clinica		
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le		
prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente		
necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e		
nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti		
regionali di applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM		
12.01.2017 e ss.mm.ii.		
Articolo 10 - CUP Regionale e Debito informativo		
Le Strutture private accreditate mettono a disposizione tutte le proprie agende di		
prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella		
piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata		
CUP WEB; l'accesso alle prestazioni di specialistica dovrà avvenire mediante tale		
piattaforma, in misura pari all'80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali		
prestazioni.		_
La succitata disposizione non si applica alle prestazioni di laboratorio analisi, dialisi		
9		
	T.	

Actenda Regionale Salute	
e FKT (eccetto visite).	
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento del	
proprio debito informativo inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto del	
presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi informativi	
che ne rilevano l'erogazione; debito informativo nei confronti dell'ARES,	
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del Ministero della	
Salute - NSIS, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa e	
regolamentazione nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES.	
L'assolvimento del debito informativo dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite	
anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili alla Struttura o	
di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura	
introduzione.	
La Struttura si impegna altresì a trasmettere i referti di anatomia patologica	
attraverso sistema informatizzato secondo modalità concordate con l'ARES e a tal	
fine si impegna ad adeguare gli strumenti informatici per l'estrazione dei dati in	
formato standard ai fini dell'implementazione del "Registro tumori".	
In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui	
l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo	
Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in	
modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti	
delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.	
La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo	
giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi	
erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una	
decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.	
10	



Accienta Regionale Salute	Imposta ui Di	ono assorta in mouo virtuare	
Articolo 11 - Fascicolo Sanitario Elettronico			
La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del D.L. 18.10.2012,	n. 179 e		
ss.mm.ii., ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettror	nico (FSE)		
che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari d	ei cittadini		
prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanital	rie che lo		
prendono in carico, sia pubbliche che private.			
L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, i	in maniera		
continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DI	L n. 34 del		
19.05.2020 e ss.mm.ii. "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020), n. 77).		
Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativ	vi possano		
trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della	a Regione		
attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:			
1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FS	SE. Fanno		
eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dall	a legge.		
2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, dev	e riportare		
obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigor	osamente		
provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodi	e ed errori		
di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.			
3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto,	in formato		
digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SI	PID o TS-		
CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve i	nvitare ad		
attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a dis	sposizione		
nel portale web medir.sardegnasalute.it. L'accesso del FSE dei minori	o persone		
sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni	specifiche		
regionali.			
11			



• Automategories about	
4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione,	
salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio	
medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà	
visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.	
L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o	
pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.	
Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni	
Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in base	
alle tariffe onnicomprensive definite dalla deliberazione 61/26 del 18.12.2018.	
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o	
riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende	
automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni	
dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo	
di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e	
Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R o PEC.	
Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs.30.12.1992, n. 502,	
si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque	
intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la	
remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume	
massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura	
necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni	
caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario	
programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati,	
a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta	
Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori	
12	

 ARESSardegna Azienda Regionale Salute	Imposta di Bo	ollo assolta in modo virtuale	l
coperture finanziarie aggiuntive.			
Articolo 13 - Budget di spesa			
Il budget di spesa previsto per le prestazioni di specialistica ambulato	orialo à il		
	Unale e II		
seguente:			
anno 2024: € 549.357,95			
La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, s	superato il		
quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quant	o stabilito		
dall'art. 14 del presente contratto.			
Nei limiti del budget di spesa, di cui al presente articolo, possono esser-	e previste		
compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie r	minime (in		
termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.			
Nell'allegato Y il budget di spesa è suddiviso per raggruppamenti om	ogenei di		
prestazioni.			
Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggru	ppamento		
omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata	e quanto		
effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata	per la		
compensazione.			
Le prestazioni erogate a cittadini residenti fuori dell'ambito regionale, pui	r essendo		
oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato.			
Articolo 14 - Superamento del budget di spesa			
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni s	sanitarie e		
soglie minime in modo da non superare il budget di spesa riportato nell'ar	t. 13, così		
come specificato nell'allegato Y del presente contratto.			
Le prestazioni che la Struttura eventualmente deciderà di erogare oltre	il budget		
contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurta	azione del		
13			

Actends Regionale Salute		
40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo		
durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente		
nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che		_
rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno		
ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di		
riferimento.		
Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli		
La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo		_
FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in		
conformità alle disposizioni della vigente normativa.		
Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario		_
SSN dal medico di fiducia le quali non possono essere in nessun caso modificate		
e/o integrate.		
L'ARES effettuerà controlli informatici sul FILE C e controlli sulle singole		
impegnative secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi.		
I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e		
dell'ARES, riguardare:		
- l'appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nel		
Nomenclatore Tariffario Regionale;		
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei		
provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;		
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità anche in rapporto alla diagnosi;		
- le modalità di erogazione delle prestazioni.		
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa		
nazionale e regionale e dalle "Linee guida" emanate da ARES, si procederà alla		
14		-
	İ.	

Actived Regionals Sature	Imposta ui Do	no assorta in mouo vii tuare	
contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.			
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regola	arizzazione		
della documentazione, ove consentito.			
La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a f	ronte della		
fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di inv	vio di dette		
note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget ass	egnato alla		
Struttura nel periodo di riferimento.			
Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione			
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES co	n cadenza		
mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento	o mediante		
fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, l	la Struttura		
dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate da ARE	S, sempre		
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento:			
il FILE C relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;			
le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indi	cato:		
- prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nella regione Sardegna	a;		
- prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;			
- stranieri con diritto all'assistenza.			
Analoga procedura dovrà essere seguita separatamente, salva diversa	indicazione		
della ARES, per i promemoria delle ricette dematerializzate.			
In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del	lla fattura e		
della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari	i all'1% del		
fatturato nel periodo di riferimento. Il volume fatturato relativo alle pres	stazioni del		
punto c) non verrà conteggiato nel budget di spesa.			
Per consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitari all	la Regione		
15			

Arienda Regionale Salute	
Sardegna e al Ministero della Salute, eventuali fatture integrative possono essere	
emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo	
la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente ad un FILE C integrativo	
coerente con la fattura.	
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione	
della documentazione, ove consentito.	
Articolo 17 - Pagamenti	
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle	
tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.	
La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ARES i riepiloghi indicanti	
il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il	
termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.	
L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente	
all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa	
verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	
dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.	
L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e della	
delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi	
finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici	
bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il	
conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.	
La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e,	
comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati	
relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità	
16	

Auterioa Regionale Sature	
(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto	
conto.	
La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a	
riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente	
contratto.	
L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza	
effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture	
relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privato l'emissione della nota	
di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo	
contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni	
dal ricevimento della contestazione di inappropriatezza sanitaria. In caso contrario,	
la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito	
per l'importo contestato.	
Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES, nel successivo termine di 30	
giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto	
o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di	
emettere la relativa nota di credito per l'intero importo richiesto.	
In ogni caso l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle	
somme contestate in via definitiva.	
Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del	
budget da parte di ogni singolo erogatore privato.	
Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli	
interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione	
17	

Azieria negiorale salor	
vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di	
fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.	
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli	
sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
Art. 18 - Risoluzione del contratto	
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,	
qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:	
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del	
presente contratto;	
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;	
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la	
buona riuscita del servizio;	
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al	
pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;	
e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;	
La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura	
almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a	
ciascuna delle fattispecie sopra riportate.	
Qualora la ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla	
Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione	
di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà	
all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di	
categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,	
la ARES valutate le eventuali deduzioni scritte della Struttura ed eventualmente	
18	

Actenda Regionale Salute	
dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere	
alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre	
che della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione,	
assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg,	
per provvedere. In difetto di adempimento, la ARES dichiarerà risolto il contratto ai	
sensi dell'art. 1456 c.c.	
Articolo 19 - Modifica del contratto	
In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte	
delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano	
di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni.	
Qualora, al termine del 1° semestre, si rilevi una significativa diminuzione delle	
prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non	
superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che ARES	
assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente	
contratto, ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione	
del budget assegnato.	
Articolo 20 - Durata del contratto	
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. È escluso il	
rinnovo tacito.	
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che	
incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione	
unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla	
conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto	
dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e	
dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.	
19	

 ARESSArdegna Azienda Regionale Salate	Imposta di Bo	ono assoita in modo virtuale]
Articolo 21 - Cessione del contratto			
La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a se	eguito del		
trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento i	n capo al		
cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti	dell'ARES		
degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferim	ento.		
Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale			
Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2,	parte I del		
D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione so	lo in caso		
d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^ della "Tariffa" allegata al DPR 20	6.04.1986,		
n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura el	rogante. II		
pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sens	si e per gli		
effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.			
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha ir	nteresse a		
richiederla.			
Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite i	I presente		
accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n.	633/72, in		
quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e pi	rivate che,		
nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tu	utela della		
salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai s	ensi delle		
disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93 e ss.mm.ii	. e relativi		
provvedimenti attuativi.			
Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES	S via PEC		
all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale.			
Articolo 23 - Approvazione clausole			
Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le	clausole		
20			
Articolo 23 - Approvazione clausole Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le	clausole		

Ariend Regardle Salate	Imposta di Bo	no assorta in modo virtuare	
contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:			
- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autoriz	zativi e di		
accreditamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della	Struttura,		
dei requisiti di cui al precedente articolo.			
- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteris	tiche delle		
prestazioni. Prestazioni indicate nell'allegato Y, individuate con	la codifica		
del Nomenclatore Tariffario Regionale.			
- Articolo 10. CUP Regionale e Debito informativo. Agende di pre	enotazione		
della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN.			
- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle p	restazioni.		
Criteri di remunerazione delle prestazioni ambulatoriali in base	alle tariffe		
onnicomprensive.			
- Articolo 14. Superamento del budget di spesa. Rispetto de	el volume		
massimo delle prestazioni sanitarie e delle soglie minime.			
- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risolu	ızione del		
contratto.			
Articolo 24 - Norma di rinvio			
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto	o, si rinvia		
alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.			
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTU	JRA		
Dott. Giuseppe Pintor Dott. Roberto De Muro			
21			



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	C.R.O.S. s.r.l. (Centro Riabilitativo Ortopedico Sardo di Secci Rosina e C. s.r.l.)
RAGIONE SOCIALE:	Società a responsabilità limitata
SEDE LEGALE:	Via S'Arrulloni 10 - 09045 Quartu Sant'Elena CA
SEDE OPERATIVA:	Via S'Arrulloni 10 - 09045 Quartu Sant'Elena CA

					* N° ORE		
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
Addis	Sara	DDSSRA92B52B354Z	Fisioterapista	Fisioterapista	30	Consulente	
Atzeni	Elvio	TZNLVE55A16B354L	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Tempo indeterminato	
Cabiddu	Gianluigi	CBDGLG85L07B354S	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Consulente	
Cogotti	Elisabetta	CGTLBT60P59B354R	Fisioterapista	Fisioterapista	20	Tempo indeterminato	
Cossu	Giuseppe	CSSGPP62E20B354G	Fisioterapista	Fisioterapista	20	Tempo indeterminato	
Crudu	Michele	CRDMHL98P28F979U	Fisioterapista	Fisioterapista	30	Consulente	
De Muro	Giorgio	DMRGRG51E21B354Q	Medico	Dir. Sanitario - Fisiatra	45	Consulente	
De Muro	Enrico	DMRNRC81B28B354J	Personale Amministrativo	Impiegato	40	Tempo indeterminato	
De Muro	Roberto	DMRRRT80A15B354X	Personale Amministrativo	Amministrazione	40		
Denotti	Roberta	DNTRRT84B67B354Q	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Tempo indeterminato	
Esposito	Anna	SPSNNA54R63B354C	Medico	Fisiatra	40	Consulente	
Fadda	Mario	FDDMRA58B19B354E	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Tempo indeterminato	
Fanti	Marinella	FNTMNL59E63H118Y	Medico	Fisiatra	40	Consulente	
Garau	Lorenzo	GRALNZ97T09I851C	Fisioterapista	Fisioterapista	30	Consulente	
Macis	Alberto	MCSLRT60M14B354F	Medico	Fisiatra	30	Consulente	
Marras	Sabrina	MRRSRN98L56B354B	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Consulente	
Melis	Claudia	MLSCLD93M57B354G	Fisioterapista	Fisioterapista	30	Consulente	
Meloni	Pasquale	MLNPQL38D16B738D	Medico	Fisiatra	45	Consulente	
Meloni	Cristina	MLNCST68C55B354U	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Tempo indeterminato	
Meloni	Luca	MLNLCU69C24B354R	Fisioterapista	Fisioterapista/Ammi.	40		
Moi	Franca	MOIFNC64R68I752J	Addetta alle pulizie	Addetta alle pulizie	20	Tempo indeterminato	
Montis	Stefania	MNTSFN87B66B354C	Fisioterapista	Fisioterapista	25	Tempo indeterminato	
Pinna	Luigi	PNNLGU86E02I452S	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Consulente	
Puddu	Marisella	PDDMSL62H42L219Z	Addetta alle pulizie	Addetta alle pulizie	20	Tempo indeterminato	
Salis	Giovanna	SLSGNN60S60B354A	Fisioterapista	Fisioterapista	31,25	Tempo indeterminato	
Sanna	Maurizio	SNNMRZ64C08H856X	Personale Amministrativo	Addetto all'accettazione	40	Tempo indeterminato	
Sarritzu	Sara	SRRSRA96P51B354Q	Fisioterapista	Fisioterapista	40	Consulente	
Sarritzu	Maria Antonietta	SRRMNT62E41H118P	Personale Amministrativo	Impiegata	40	Tempo indeterminato	
Sarritzu	Maria Teresa	SRRMTR74C49B354W	Personale Amministrativo	Impiegata	40	Tempo indeterminato	
Sarritzu	Antonella	SRRNNL66H53H118C	Fisioterapista	Fisioterapista	20	Tempo indeterminato	
Spanu	Salvatore	SPNSVT63L30B354M	Operatore Strumentale	Manutentore	40	Tempo indeterminato	
Steri	Maria Laura	STRMLR66I70d585M	Fisioterapista	Fisioterapista		Tempo indeterminato	
Tassinari	Alessandra	TSSLSN59T65B354B	Fisioterapista	Fisioterapista		Tempo indeterminato	
Ticiani	Rafael	TCNRFL82D04Z602D	Fisioterapista	Fisioterapista		Consulente	

^{*} Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.



ARES - Azienda regionale della salute Data: 18/12/2024 10:09:29 RCC/2024/0000133

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.

CLEGATO Y – contratto di cui alla Delibera n. 309 del 28/11/2024

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: CENTRO RIABILITATIVO ORTOPEDICO SARDO DI SECCI ROSINA E C. S.R.L.

CODICE REGIONALE: 200366

BRANCA SPECIALISTICA	TETTO 2024
FKT	€ 549.357,95

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento per ciascuna branca e singola prestazione.